



**TRIBUNALE DI NOVARA**  
**SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)**

**DECRETO N. 14**

**NOVARA, 5 MAGGIO 2016**

- ⇒ **A tutti i professionisti che collaborano con il Tribunale di Novara in qualità di Curatori fallimentari**
- ⇒ **Alla Dirigente della Cancelleria Fallimenti**
- ⇒ **e per presa d'atto ai Giudici Delegati della Sezione**
- ⇒ **SI PUBBLICHI ANCHE  
SUL SITO WEB DEL TRIBUNALE NELL'AREA DESTINATA  
A RACCOGLIERE SIA LE CIRCOLARI CHE LE PRASSI  
INTERPRETATIVE DELLA SEZIONE FALLIMENTI.**

**OGGETTO: 14**

- 1) **proposte del Gruppo di studio dei curatori accolte dai giudici delegati;**
- 2) **conseguenti indicazioni operative sulle varie problematiche esaminate;**
- 3) **VADEMECUM generale del curatore.**

A seguito della costituzione del **Gruppo di studio** dei curatori novaresi, che ha alacremente dato avvio a sessioni di studio e confronto su varie problematiche fallimentari, sono state elaborate alcune proposte operative che, in occasione di una recente riunione plenaria, i Giudici Delegati del Tribunale di Novara hanno esaminato e condiviso, sia pure apportando alcune precisazioni ed integrazioni.

Provvedo conseguentemente a comunicare formalmente le indicazioni operative cui ci si dovrà uniformare nelle materie di seguito indicate.

Preciso che, d'ora in poi, per consentire ai curatori, anche a quelli di nuova nomina, un'agevole ed immediata percezione e cognizione dei vari orientamenti via via elaborati, il testo saliente di ogni nuova circolare o direttiva verrà inserito all'interno di un **VADEMECUM generale del curatore**, oggetto di continuo aggiornamento.

Ogni nuovo inserimento verrà riportato in rosso in occasione della sua prima apparizione e verrà inoltre sempre contraddistinto dalla data della lettera circolare con cui ne avrò dato comunicazione ai curatori.

A predisporre ed aggiornare tale vademecum provvederà il gruppo di studio dei curatori.

Nel frattempo viene abbozzato nell'allegato sub **1a**) un primo schema (o indice) sommario di tale VADEMECUM, all'interno delle cui grandi voci verranno effettuati di volta in volta gli inserimenti/aggiornamenti.

Buon lavoro a tutti

***II PRESIDENTE***

***(dott. Filippo Lamanna)***



## **AGGIORNAMENTI (5.5.2016):**

\*\*\*\*\*

### **5. IL CURATORE**

#### **RELAZIONE INIZIALE EX ART. 33, PRIMO COMMA, L.F.**

Si è registrata un'inefficiente varietà di forme e contenuti nel redigere, da parte dei curatori, la relazione iniziale ex art. 33, primo comma, L.F.

Prossimamente verranno diffuse direttive esplicative per consentire di redigere in modo più uniforme tale atto.

Nel frattempo, i curatori sono pregati di attenersi al seguente indice-standard, compilando con concisione e precisione ciascun singolo paragrafo.

Si tenga conto che alcuni dei paragrafi si riferiscono essenzialmente alle imprese fallite che hanno forma di società. In caso di imprese individuali si provvederà ad adattare a tale situazione le informazioni richieste per le società.

Lo schema prevede che nella PRIMA PARTE, invertendosi l'ordine usuale per consentire un'immediata percezione dei fatti più rilevanti da parte del giudice delegato o del PM, siano inserite le valutazioni conclusive e le decisioni operative; nella SECONDA PARTE, invece, siano ricostruiti con più analiticità i dati che conducono a quelle conclusioni; la **parte terza** conterrà gli allegati.

#### **INDICE DELLA RELAZIONE EX. ART. 33, COMMA 1, L. F.**

##### **PARTE PRIMA - Sintesi delle valutazioni conclusive del curatore**

- 1.1. Le responsabilità del fallito o degli organi di amministrazione, direzione e controllo, dei soci, dei terzi estranei
- 1.2. Conclusioni del curatore in ordine ai profili di responsabilità civile e penale
- 1.3. Azioni legali che il curatore intende intraprendere (segnalazione delle fonti di informazione, prospettazione dell'utilità di iniziative cautelari civili e penali)

##### **PARTE SECONDA – DATI RICOSTRUTTIVI**

- 2.1. La dichiarazione di fallimento (breve iter del procedimento)
- 2.2. Costituzione e genesi dell'impresa
- 2.3. Oggetto (sociale) e attività esercitata
- 2.4. Sede (sociale) e unità locali
- 2.5. Capitale sociale e soci (evoluzione temporale)
- 2.6. Amministrazione della società (evoluzione temporale)
- 2.7. Collegio sindacale (evoluzione temporale)
- 2.8. Libri sociali e scritture contabili (contabilità e documenti)
- 2.9. Attività e passività rilevate dal curatore
  - 2.9.1. Le attività (descrizione sintetica per tipologia e valutazione sommaria)
  - 2.9.2. Le passività (descrizione sintetica per categoria di creditori e quantificazione sommaria)
- 2.10. La genesi del dissesto
  - 2.10.1. La genesi del dissesto secondo il debitore
  - 2.10.2. Le analisi sul dissesto da parte del curatore (a. analisi degli ultimi cinque bilanci dell'impresa con illustrazione degli scostamenti più significativi e delle possibili anomalie, b. raffronto tra risultanze contabili dell'impresa e situazione delle attività e passività rilevate dal curatore, c. individuazione e analisi delle eventuali operazioni straordinarie e con parti correlate, d. rettifiche delle voci dei bilanci ai fini dell'individuazione della reale perdita del capitale e della manifestazione dell'insolvenza, e. segnali di manifestazione interna ed esterna dell'insolvenza, f. condotta dell'imprenditore, g. circostanze e scelte gestionali che

hanno portato al dissesto, h. scelte gestionali e operazioni compiute dopo il manifestarsi dell'insolvenza e ricorso a strumenti per la risoluzione della crisi)

2.10.3. Elementi fattuali e logici che depongono per condotte distrattive e dissipative

2.10.4. Elementi fattuali e logici che depongono per condotte di bancarotta preferenziale, di accesso abusivo al credito e di causazione dolosa del fallimento

2.10.5. Elementi fattuali e logici che depongono per condotte integranti altre fattispecie penali

## **PARTE TERZA**

Allegati

### **CONTI CORRENTI FALLIMENTARI**

Si dà atto che è stata rinnovata, a seguito di procedura competitiva, la convenzione già in essere con il Banco Popolare per la tenuta dei conti correnti delle procedure fallimentari ed esecutive alle migliori condizioni di mercato.

Il testo della nuova convenzione, anche di carattere migliorativo rispetto a quella anteriormente vigente, viene pubblicato sul sito internet del Tribunale di Novara ed inoltre viene allegato qui **sub 5a**).

### **COMPENSO DEL CURATORE**

Anche in caso di incapienza totale o parziale dell'attivo (rispetto alle spese prededucibili e ai costi di procedura) il Curatore ha diritto al compenso, che resta a carico dell'erario.

In tal caso il Curatore deve precompilare con i dati che lo riguardano uno dei due moduli appositamente predisposti in modalità standard e reperibili nella Cancelleria fallimentare (un modulo per il compenso in caso di incapienza totale e l'altro per il caso di incapienza parziale).

Il Tribunale di Novara, nel liquidare il suddetto compenso, che comunque non può essere mai inferiore ad euro **851,92** (euro **811,35** come compenso minimo, ed euro **40,57** come spese generali al 5%, salvo rimborso delle anticipazioni), tiene ovviamente conto (sempre) del passivo accertato (oltre che, in caso di incapienza parziale, dell'attivo realizzato).

È apprezzabile – e se ne dà atto - che il gruppo di studio dei curatori abbia suggerito di fare maggior ricorso, per ridurre l'incidenza del passivo sul calcolo del compenso a carico dell'erario, con conseguente risparmio da parte di quest'ultimo, in caso di previsione di insufficiente realizzo, all'istituto di cui all'art.102 L.F. (dichiarazione di non luogo a procedersi all'accertamento del passivo), ricorrendo, se del caso, ad un differimento dell'udienza di verifica prevista in sentenza per poter disporre di più tempo per accertare i presupposti di applicazione di tale norma.

\*\*\*\*\*

## **6. IL COMITATO DEI CREDITORI**

Sulle modalità di costituzione del comitato dei creditori occorre richiamare quanto disposto già con comunicazione di servizio n. 2/2015 in data 23.11.2015, ma precisandosi quanto segue in ordine al termine entro cui il curatore deve di norma attivarsi per chiedere tale costituzione.

La richiesta al giudice delegato di costituzione del comitato dei creditori va ordinariamente differita, fatte salve ipotesi di particolare urgenza nell'adozione di decisioni nodali per la procedura e/o di complessità generale della medesima, a data immediatamente successiva al deposito di esecutività dello stato passivo tempestivo, anche al fine di evitare la sostituzione di componenti insinuati che poi dovessero risultare, all'esito della verifica, esclusi.

Tuttavia sarebbe auspicabile che alla costituzione del comitato dei creditori si provvedesse comunque prima del deposito del programma di liquidazione, che, essendo l'atto di pianificazione gestoria principale del curatore, alla cui deliberazione concorre il suddetto comitato, è bene sia approvato da quest'ultimo.

Siccome per la predisposizione del programma di liquidazione operano due termini, quello breve di sessanta giorni decorrente dalla data (mobile) di redazione dell'inventario e quello, più lungo, di centottanta giorni dalla sentenza di fallimento, ne consegue che la costituzione del comitato dei creditori potrà chiedersi nel rispetto della suddetta duplice condizione, ossia dopo l'avvenuta verifica tempestiva e prima del deposito del programma di liquidazione, solo se risultino anche rispettati i predetti due termini per tale deposito.

Ove ciò non sia possibile (ad es. perché l'inventario si sia concluso presto e quindi sia già maturato il termine di 60 gg. per il deposito del programma di liquidazione prima del deposito dello stato passivo), è rimesso alla discrezionalità del curatore valutare, alla luce delle caratteristiche del fallimento e dell'importanza dell'attività liquidativa oggetto di pianificazione, se chiedere subito (ancor prima che lo stato passivo sia depositato) la costituzione del comitato dei creditori (avvalendosi dei nominativi ricavati dalla contabilità e/o dalle insinuazioni già pervenute), per chiedergli l'approvazione del programma, o invece farlo dopo nel rispetto della sola prima condizione (dopo il deposito dello stato passivo) ossia quando sia già intervenuta l'approvazione del programma (da parte del giudice delegato in surroga del comitato).

\*\*\*\*\*

## **12. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO**

### **VARIE PROBLEMATICHE**

#### **1. Autorizzazione a costituirsi in giudizio**

##### ***Quesito:***

Occorre l'autorizzazione del Giudice delegato per costituirsi nei giudizi di opposizione al passivo?

##### ***Risposta:***

Non occorre in quanto ricorre l'ipotesi disciplinata dall'art. 31, comma 2°, L.F. .

Il Curatore deve solo informarne previamente il Giudice delegato per consentirgli di svolgere la sua attività di vigilanza con apposizione del visto di legittimità, indicando il nominativo del legale che intende nominare (facendo attenzione al fatto che, di norma, per ciascun fallimento, il curatore non può nominare più di due-tre volte lo stesso legale e comunque non deve essere in conflitto d'interessi quanto alla nomina).

\*\*\*\*\*

## **13. LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO**

### **PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE**

Si è riscontrata una scarsa attenzione di alcuni curatori nel predisporre il programma di liquidazione.

Prossimamente verranno diffuse direttive esplicative per consentire di redigere in modo più uniforme tale atto.

Nel frattempo, i curatori sono pregati di attenersi scrupolosamente anche all'obbligo di **indicare espressamente il termine** (entro quello massimo di legge), che ritengono di poter rispettare per concludere l'attività liquidativa.

Occorre altresì segnalare che possono esservi anche per il programma di liquidazione esigenze di riservatezza di alcune sue parti, come quasi sempre accade nel diverso contesto della relazione ex art.33, primo comma, L.F. (basti pensare, ad esempio, al programmato esercizio di azioni di responsabilità).

In tali casi il curatore dovrà indicare, nell'atto accompagnatorio con cui provvede al deposito del programma per il visto di legittimità del giudice delegato (o per la sua approvazione, quando manchi il comitato dei creditori), le parti che, a suo giudizio, meritano di essere segretate.

### **NUOVO MODELLO DI VENDITA DELEGATA DI IMMOBILI SENZA INCANTO**

È stato elaborato un modello aggiornato di **ordinanza di vendita delegata di immobili senza incanto**, da considerare ormai come **forma di vendita standard** (indifferentemente per i fallimenti di nuovo o vecchio rito, e in qualunque stato o fase essi si trovino), da contemplare dunque come tale anche nei programmi di liquidazione.

Si allega il modello-tipo **sub 13a**).

Al riguardo si precisa che:

- a) diversamente dalle vendite del medesimo tipo effettuate nelle procedure esecutive individuali, in ambito fallimentare si è ritenuto opportuno nominare solo i notai come delegati, per evitare possibili conflitti d'interesse in capo ai curatori, molti dei quali già operano (nelle esecuzioni ordinarie) anche come delegati alle vendite; la scelta del notaio spetta infatti al curatore; per evitare peraltro il rischio di sovrapposizione di più incarichi in capo al medesimo notaio e garantire quindi una turnazione equa e non arbitraria, si è ritenuto opportuno predisporre un elenco dei notai (attualmente) delegati alle vendite che resterà depositato in cancelleria (e che sarà soggetto a successivi periodici aggiornamenti, anche tenendosi conto – secondo la discrezionale valutazione dei giudici delegati – dell'eventuale opportunità di stralciare i nominativi dei notai che uno o più curatori abbiano segnalato, sulla base di riscontri oggettivi, come non adeguatamente performanti nello svolgere le attività delegate in ambito fallimentare): l'elenco è diviso in colonne, e al momento in cui il curatore dovrà **d'ora in poi** scegliere il notaio da delegare alla vendita (tenendosi conto che restano ovviamente valide ed efficaci le nomine già effettuate finora nelle ordinanze di vendita, nonché ancora validi ed efficaci i nominativi dei notai già indicati nei programmi di liquidazione approvati), potrà selezionare nella prima colonna ancora libera (in tutto o in parte) il notaio di suo gradimento tra tutti quelli che ancora non risultino essere stati incaricati; v. in proposito l'esempio seguente (una **x in rosso** indica i nominativi che possono essere scelti indifferentemente dal Curatore):

<b><u>NOME NOTAIO</u></b>	<b><u>DATI INCARICO</u></b>	<b><u>DATI INCARICO</u></b>
<b><u>Dr. Y</u></b>	<b><u>x</u></b>	
<b><u>Dr. YY</u></b>	<b><u>Fall n. 12/16 – curatore ZZ - data .././....</u></b>	
<b><u>Dr. YYY</u></b>	<b><u>x</u></b>	
<b><u>Dr. YYYY</u></b>	<b><u>Fall n. 3/16 – curatore ZZ - data .././....</u></b>	
<b><u>Dr. YYYYY</u></b>	<b><u>Fall n. 8/16 – curatore ZZ - data .././....</u></b>	
<b><u>Dr. YYYYYY</u></b>	<b><u>x</u></b>	

- b) nel nuovo modello di ordinanza è stato inserito un termine massimo (13 mesi) entro il quale il delegato deve provvedere ad effettuare tutti i previsti tentativi di vendita; di tale periodo il curatore dovrà dare atto nel programma di liquidazione, in particolare nella parte ove è tenuto ad indicare la data entro la quale s'impegna a concludere la liquidazione;
- c) non è prevista per il momento la facoltà di pagamento rateizzato del prezzo;
- d) in caso di fallimenti senza fondi, il curatore dovrà darne atto nell'istanza di vendita e riportare solo in tal caso, nel testo dell'ordinanza del giudice delegato, la frase: "rilevato che la procedura è, allo stato, priva di fondi". Essa viene inserita in rosso nel modello di ordinanza di vendita (seguita dall'avvertenza "N.B: testo eventuale"), ma va eliminata quando il fallimento ha invece fondi liquidi sufficienti;
- e) nel modello di vendita allegato sono evidenziate in giallo le parti da completare volta per volta.

## VARIE PROBLEMATICHE IN TEMA DI VENDITE

### 1. Giuramento del perito stimatore

#### **Quesito:**

*Tenuto conto che il perito stimatore è di norma nominato dal curatore ex art. 87 L.F., il perito deve o non deve giurare avanti al Giudice delegato?*

#### **Risposta:**

Finora si è richiesto che il perito stimatore renda giuramento preventivo innanzi al Giudice delegato.

Tuttavia, siccome l'adempimento del giuramento innanzi al Giudice è stato abolito anche nel più generale ambito delle procedure esecutive ordinarie con la legge n. 132/2015 e sostituito con la sottoscrizione del verbale di nomina in cancelleria (cfr. art. 569 C.P.C.), si ritiene che d'ora innanzi anche in ambito fallimentare l'adempimento debba svolgersi in tal modo sia per le perizie estimative immobiliari che mobiliari (dunque con la sottoscrizione nella cancelleria fallimentare del verbale di nomina predisposto dal curatore).

### 2. Vendita immobiliare nei fallimenti privi attualmente di liquidità

#### **Quesito:**

*È opportuno disporre la vendita delegata di immobili anche per i fallimenti privi di fondi?*

#### **Risposta:**

La vendita delegata, di norma (ossia ad eccezione dei casi in cui sussista l'opportunità di procedere subito a *derelictio*), va disposta anche per i fallimenti attualmente privi di fondi (ci sono del resto molti fallimenti dove la liquidità è minima, ma nell'attivo vi sono unità immobiliari, vendute le quali si realizzeranno fondi liquidi, talora anche cospicui).

In tal caso il curatore dovrà rappresentare al Giudice delegato la situazione di mancanza di fondi liquidi e la maggior parte delle spese necessarie per procedere alla vendita potranno conseguentemente essere anticipate dall'erario.

Infatti, a norma dell'articolo 146, comma 3, d.P.R. 115/2002:

*"3. Sono spese anticipate dall'erario:*

*(...)*

*c) le spese ed onorari ad **ausiliari** del magistrato;*

*d) le spese per gli strumenti di **pubblicità** dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria".*

Tenuto conto che il professionista delegato è indubbiamente un ausiliario del magistrato e che le spese da affrontare sono quasi tutte quelle di pubblicità, l'anticipazione a carico dell'erario dovrebbe esaurire quasi interamente i costi necessari.

Questo senza considerare che le spese possono essere eventualmente anticipate anche dal curatore (o dallo stesso Professionista delegato), caso in cui saranno poi loro rimborsate in prededuzione immediatamente con il ricavato della vendita, e trattandosi peraltro di spese prededucibili di diretta imputazione (che sopravanzano quindi anche il credito ipotecario ammesso), può affermarsi che, salvi i casi eccezionali di vendita incapiente anche rispetto a tali spese eventualmente anticipate dal curatore o dal delegato, o di derelizione del bene non immediata ma effettuata in corso di liquidazione, casi in cui peraltro l'esito insoddisfacente dipenderebbe da una non prudente previsione liquidativa da parte del curatore, onorari e spese potranno trovare concreta ed immediata soddisfazione nel prezzo di realizzo.

### **3. Vendite precedute da sondaggi per reperire interessati all'acquisto. Sorte della cauzione.**

#### ***Quesito:***

Quando il curatore procede ad effettuare sondaggi per reperire interessati all'acquisto di immobili, chiede di norma di depositare una cauzione. Può poi l'offerente utilizzare tale cauzione per partecipare alla vendita senza incanto, o deve per forza depositarne una nuova?

#### ***Risposta:***

La cauzione ricevuta dal curatore quando procede ad effettuare sondaggi per reperire interessati all'acquisto di immobili ha lo scopo di rendere seria l'offerta, nel senso di incentivare indirettamente la partecipazione dell'offerente alla vendita senza incanto che verrà fatta successivamente, garantendo la copertura delle spese necessarie per effettuarla anche nel caso in cui poi l'offerente non partecipi alla gara pubblica che verrà esperita. In tal caso, infatti, la cauzione verrà acquisita all'attivo (e sarebbe bene farlo presente anche per iscritto all'offerente). Si potrebbe utilizzare a tal fine il modello di offerta al curatore allegato a titolo di esempio sub **13b**).

Lo scopo della diversa cauzione richiesta per partecipare alla vendita senza incanto è analogo a quello della prima, ma riguarda esclusivamente, ora, la vendita senza incanto e quindi non si sovrappone ad esso, ma gli è alternativo.

Pertanto, quando l'offerente che abbia già depositato la prima cauzione intenda effettivamente partecipare alla successiva vendita senza incanto, potrà chiedere al curatore di convertirla nella seconda cauzione (eventualmente integrandola), ma il curatore dovrà accertarsi personalmente che quest'ultima venga effettivamente depositata con le modalità previste dall'ordinanza di vendita. In mancanza di tale cautela la semplificazione ora illustrata non potrà attuarsi.

## **VENDITA DI BENI MOBILI**

La vendita dei beni mobili, previa valutazione dei medesimi da parte di un perito stimatore, avviene di norma per il tramite dell'IVG di Novara, che, grazie alla propria struttura, assicura l'organizzazione di procedure di vendita competitive nonché la massima informazione attraverso idonee forme di pubblicità anche via internet.

Al curatore resta, comunque, la facoltà di procedere direttamente alla vendita del compendio mobiliare qualora la specificità del caso lo richieda.

L'Istituto organizza esperimenti di vendita che conducono ad individuare il miglior acquirente possibile (aggiudicatario provvisorio) e, grazie al deposito nel fascicolo fallimentare della documentazione riguardante gli esiti delle vendite, permette sia al Curatore che al

Giudice Delegato di sospendere le operazioni di vendita qualora si verificano i presupposti previsti dalla normativa (art. 107, co. 4, L.F.; art. 108, co. 1, L.F.).

Decorso 10 giorni dall'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio, l'IVG o aggiudica definitivamente i beni o, in caso di presentazione di offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, indice un nuovo esperimento di vendita.

Deve evidenziarsi che, quando la vendita viene affidata all'IVG, non è opportuno che tale Istituto provveda per il tramite di suoi esponenti anche alla stima, stante il sotteso operare di un possibile conflitto d'interessi. Pertanto la stima potrà affidarsi all'IVG quando non gli venga affidata anche la vendita; e viceversa, affidatagli la vendita, non potrà essergli affidata anche la stima.

### **RINUNCIA AD ACQUISIRE O LIQUIDARE BENI APPARTENENTI AL FALLITO (DERELICTIO)**

L'art. 104-ter L.F. prevede la possibilità per il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di non acquisire all'attivo, cioè di non inventariare, beni del fallito, oppure, ove abbia già anteriormente provveduto ad inventariarli, di rinunciare a liquidarli, se "*l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente*".

Lo scopo della norma fallimentare, che ha ispirato la recente introduzione di una disposizione analoga anche in materia di esecuzioni individuali (art. 164-bis disp. att. C.P.C.), è quello di evitare l'acquisizione di beni la cui liquidazione non appaia conveniente a causa delle loro qualità, caratteristiche, collocazione, obsolescenza e situazione giuridica, tenuto conto dei costi che devono affrontarsi per inventariarli e poi liquidarli.

La norma introduce, quindi, una regola di gestione dell'attivo fallimentare basata su criteri di economicità, nel senso che un bene va appreso e liquidato solo in quanto effettivamente apporti un risultato utile alla procedura ovvero ai creditori concorrenti.

In concreto, la norma può trovare applicazione per tutti quei beni di cui appaia, immediatamente, o a seguito di perizia estimativa, eccessivamente difficile la vendita o in relazione ai quali vi sia il forte rischio di creare debiti in prededuzione per provvedere al loro mantenimento ovvero per le tasse o imposte connesse, sì da compromettere l'utilità del presumibile realizzo di vendita. Si pensi ad esempio a piccole quote immobiliari che nessuno sia interessato ad acquisire; ad appezzamenti di terreno, magari di vasta entità, ma in località montane o di difficile accesso; ad impianti industriali magari teoricamente importanti, ma non vendibili in concreto senza essere messi a norma o bonificati con un costo superiore alla stima; ad automezzi obsoleti o senza targa o da rottamare; a beni il cui valore stimato sia inferiore all'importo dell'ipoteca iscritta; a beni che comunque, dopo alcuni tentativi di vendita infruttuosi, evidenzino, per effetto dei costi di pubblicità, tassazione, compenso al delegato ecc. l'impossibilità, o l'assai scarsa possibilità, di portare, con il realizzo, ad un valore che consenta un'utile distribuzione ai creditori.

Altra forma di *derelictio* potrebbe essere effettivamente considerata, anche se non specificatamente riferibile all'art. 104-ter, la rinuncia ad intervenire in una esecuzione già avviata da un creditore fondiario, o in un'altra esecuzione avviata da un diverso creditore e pendente presso Tribunali lontani e con scarse possibilità di vendita o con tempi incompatibili con le nuove disposizioni di cui all'art. 104-ter, I e III comma, dovendosi ormai ragguagliare necessariamente anche alle nuove tempistiche liquidative la possibilità e l'utilità di liquidare specifici beni di difficile collocazione sul mercato.

I casi esemplificati fanno emergere l'inutilità della liquidazione, che può emergere o subito, o invece solo dopo l'intervenuta inventariazione e magari a seguito di alcuni esperimenti di vendita.

I) Nel primo caso è anche opportuno evitare – per non dover far fronte ad inutili spese - di fare al PRA o in Conservatoria la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 88 L.F.

La norma, infatti, parla anzitutto di “*non acquisizione*”. Ciò vuol dire che, già in sede di formazione di inventario, il curatore può fare le sue valutazioni e chiedere l'autorizzazione alla “non inventariazione” al comitato dei creditori (se formato, ovvero da formare per l'incombente), o anche al Giudice Delegato ex art. 41, IV comma, L.F.

Da rilevare che, ove sia chiesta l'autorizzazione al comitato dei creditori, la prospettata rinuncia deve passare (se di importo superiore a 50.000,00 Euro) attraverso la previa informativa al giudice delegato ex art. 35 L.F.

Giova peraltro precisare che la *non inventariazione* presuppone che i beni in questione possano, in alternativa, essere inventariati senza l'opposizione di terzi che ne abbiano attualmente la detenzione o il possesso, poiché invece, nel caso in cui ciò avvenga, più che di *derelictio* dovrebbe più propriamente discorrersi di rinuncia (eventuale) ad agire in giudizio per recuperare ed attrarre all'attivo beni di cui altri rivendicano la proprietà.

II) Nel secondo caso, in cui la rinuncia alla liquidazione segua all'intervenuta inventariazione, l'autorizzazione del comitato dei creditori dovrà trovare collocazione preferibilmente nel contesto dell'approvazione del programma di liquidazione, con la connessa comunicazione al giudice delegato e la successiva autorizzazione di quest'ultimo all'esecuzione degli atti conformi ex art. 104-ter, ultimo comma, L.F..

Può al riguardo anche ipotizzarsi un'integrazione del piano già approvato o una specifica istanza aggiuntiva da formulare *ad hoc*.

In concreto, il curatore vaglierà, se possibile già in sede di inventario, l'opportunità di rinunciare ad acquisire beni di scarso valore intrinseco o la cui vendita presumibilmente non si tradurrà, di fatto, in un vantaggio per la massa dei creditori, fatta sempre salva l'ulteriore valutazione circa il possibile scarico di parte delle spese generali sul creditore con pegno e/o ipoteca e/o privilegio speciale.

La valutazione di rinuncia immediata ha il vantaggio di evitare costi di manutenzione, deposito, trascrizione e simili a carico della massa.

La valutazione di opportunità di una successiva rinuncia nell'ambito della liquidazione lascerà invece da soddisfare in prededuzione le imposte/tasse e i costi specifici del bene fino al provvedimento di rinuncia ed eventualmente alla sua trascrizione (ovvero alla cancellazione della trascrizione della dichiarazione di fallimento) quando si tratti di beni soggetti a trascrizione o registrazione in pubblici registri.

Come previsto dall'art. 104-ter L.F., il curatore, nel caso di non acquisizione o di rinuncia alla liquidazione, deve darne comunicazione ai creditori, che possono di conseguenza, in deroga all'art. 51 L.F., agire esecutivamente o cautelatamente sul bene “derelitto”.

In caso di beni immobili o di beni mobili registrati occorre evidenziare che il curatore dovrà provvedere ad annotare, presso la competente Conservatoria dei Pubblici Registri, l'inefficacia della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento se già sia stato posto in essere tale incombenza (qualora peraltro il Conservatore chieda di provvedersi invece alla cancellazione, il curatore avrà cura di fare apposita istanza in tal senso al giudice delegato).

È altresì opportuno che il curatore dia comunicazione della derelizione anche alle varie autorità amministrative e agli altri soggetti per i quali si ritiene che tale informativa possa essere rilevante in relazione a possibili situazioni creditorie o amministrative (ad es. alla Polizia Municipale in caso di veicolo non funzionante lasciato sulla pubblica via, al Comune

ove l'immobile si trova o al Consorzio di Bonifica cui siano dovuti contributi, all'amministratore condominiale e così via).

L'istituto della *derelictio* trova diretta applicazione, com'è noto, nei fallimenti di "nuovo rito". Non vi sono norme che espressamente abbiano previsto l'applicabilità dello stesso ai fallimenti radicati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2006.

Tuttavia il principio di necessaria economicità ed utilità della procedura esecutiva collettiva era già inerente al sistema giusconcorsuale precedente in relazione alla riscossione dei crediti e al realizzo di altri beni immateriali, nonché alle azioni da promuovere, sì che l'istituto in oggetto potrebbe considerarsi meramente ricognitivo di criteri gestionali intrinsecamente previsti già prima.

In ogni caso, la *derelictio* ben può considerarsi – sul piano della sua qualificazione giuridica di carattere generale - quale atto di straordinaria amministrazione e, come tale, atto autorizzabile anche con riferimento ai fallimenti di vecchio rito ex art. 35 L.F., in tal caso dunque con autorizzazione preventiva che deve dare di norma il Tribunale ed inevitabilmente solo con riguardo a beni già inventariati e per i quali verosimilmente già si sia dato corso ad alcuni vani tentativi di vendita direttamente in sede fallimentare o in altre procedure esecutive, in cui il curatore sia intervenuto o che siano state iniziate dal creditore fondiario.

Ebbene, il Tribunale di Novara ha già da tempo ritenuto applicabile l'istituto della *derelictio* anche ai fallimenti di vecchio rito, autorizzando in plurime occasioni i curatori a procedervi con autorizzazione concessa ex art. 35 L.F.

Nell'allegato **sub 13c)** viene riprodotto il testo di un decreto standard emesso in tale ambito.

Infine, deve darsi atto che sono state segnalate alcune questioni in ordine agli effetti della *derelictio* dopo la chiusura del fallimento.

Al riguardo deve però precisarsi che, quando la chiusura riguarda il fallimento di un fallito persona fisica, non vi sono mai criticità davvero rilevanti: il bene rimane o, meglio, rientra semplicemente nella disponibilità del fallito rientrato "*in bonis*", e sarà quindi normalmente aggredibile dai suoi creditori per la parte insoddisfatta dei loro crediti.

Se si tratta di società, invece, viene in evidenza il disposto dell'art. 118, II comma, L.F., che pone al curatore l'obbligo di richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese nei casi di chiusura per riparto finale e insufficienza o inesistenza di attivo (tale obbligo non sussiste invece ai sensi dei nn. 1 e 2 della citata norma per i casi di chiusura per mancata presentazione di insinuazioni al passivo o per integrale soddisfazione dei creditori ammessi e dei crediti prededucibili). Da qui alcuni dubbi in ordine agli effetti della cancellazione sui beni derelitti o sulla stessa possibilità/opportunità di effettuare la cancellazione.

Ipotizzandosi che questa debba comunque avvenire, e siccome la *derelictio* verrà posta in essere prima della cancellazione ex art. 118 L.F., pare opportuno che la comunicazione dell'abbandono del bene e/o di rinuncia alla sua liquidazione sia fatta (prima e subito) ai creditori, e (successivamente) non solo ad essi: sembra infatti opportuno effettuarla anche agli amministratori, sindaci e/o liquidatori della società fallita (oltre che alle altre autorità amministrative di cui si è già detto), e questo affinché la responsabilità residua sui beni abbandonati dall'esecuzione collettiva ritorni consapevolmente in capo agli organi societari.

Tale comunicazione dovrà farsi immediatamente ai creditori, e agli altri enti, ma solo in occasione del rendiconto e poi della chiusura del fallimento ai predetti organi societari, per evitare il rischio, che si verificherebbe in caso di comunicazione immediata, che siano posti agevolmente in essere atti distrattivi in danno dei creditori.

Della derelizione, come si diceva testè, dovrà poi darsi notizia sempre e comunque in sede di rendiconto ex art. 116 L.F.

Infine, anche in occasione dell'istanza di chiusura del fallimento il curatore dovrà dare atto dei beni reliquati e in tal modo la pubblicazione ex art. 119 L.F. al Registro delle Imprese potrà dare ulteriore pubblicità all'esistenza dell'intervenuta *derelictio*.  
Per comodità di allega sub **13d)** una bozza di prontuario sintetico degli adempimenti in materia di *derelictio*.